Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Sabato, 15 luglio 1933 - Anno XI** **Numero 163**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. 793.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcooliche originari e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, concernente il regime doganale dei vini e delle bevande alcooliche originari e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 794.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci originarie da Paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi di importazione per le merci originarie da Paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 795.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, che modifica il regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente la modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 796.

Modificazione al 1° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Capo di Stato Maggiore della Regia marina ha l'alta azione ispettiva sul naviglio, sugli apprestamenti costieri, sui servizi e sulle scuole della Regia marina, per mandato del Ministro al quale riferisce ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 giugno 1933, n. **797**.

Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coo (isole dell'Egeo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono essere ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944, i segretari comunali delle Podesterie di Rodi e di Coo, nelle isole dell'Egeo, che siano provvisti del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, il segretario della Podesteria di Rodi è considerato come appartenente al grado 3° della gerarchia, e quello della Podesteria di Coo al grado 4°.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello degli esteri, i segretari dei Comuni predetti possono essere trasferiti in Comuni del Regno, cui sia attribuito un segretario del medesimo grado.

Analogamente, i segretari inscritti nei ruoli provinciali del Regno ed appartenenti ai detti gradi possono essere trasferiti nelle Podesterie di Rodi e di Coo, con decreto del Ministero degli esteri, di concerto con quello dell'interno.

Art. 2.

Per il computo dell'anzianità nel grado è riconosciuto il servizio di segretario prestato nelle Podesterie di Rodi e di Coo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. **798**.

Introduzione nel Regno in esenzione di dazio doganale di un contingente di cinquemila quintali al massimo di frumenti di Rodi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ammettere all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, un contingente di 5000 quintali al massimo di frumenti di Rodi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono ammessi all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di 5000 quintali annui.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. **799**.

Modifiche all'art. 34, lettera f), dello statuto della Regia Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, che stabilisce l'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 2001, che approva lo statuto della Regia Accademia navale, modificato dai Regi decreti 3 agosto 1930, n. 1360, 28 agosto 1931, n. 1176, 28 luglio 1932, n. 1277;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale all'unanimità ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *f*) dell'art. 34 del predetto statuto della Regia Accademia navale è così modificata:

« *f*) ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, inscritti alle prime quattro categorie indicate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 22 luglio 1923, n. 1491, non aventi le condizioni previste nei commi *d*) ed *e*); ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1933, n. 800.

Autorizzazione al comune di Palmira a cambiare la propria denominazione in « Oppido Lucano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 26 aprile 1933 con cui il podestà di Palmira, in esecuzione della deliberazione 19 novembre 1932, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del comune in « Oppido Lucano »;

Veduto il parere espresso dal preside della provincia di Potenza con i poteri del Rettorato con deliberazione 7 febbraio 1933;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Palmira, in provincia di Potenza, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Oppido Lucano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 giugno 1933.

Nomina del marchese Guglielmo Marconi a presidente dell'« Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1933-XI, numero 669;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il cav. di gr. cr. l'on. marchese Guglielmo Marconi, senatore del Regno, presidente della Reale Accademia d'Italia, è nominato presidente dell'« Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani », con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1933 - Anno XI
Registro n. 6 Finanze, foglio 114.

(5185)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1933.

Sostituzione del commissario speciale per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni Comuni del Lazio;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, portante disposizioni per l'alimentazione idrica dei Comuni anzidetti;

Visto il R. decreto 16 giugno 1931, n. 681, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alla costruzione di ospedali, cimiteri, locali di isolamento, acquedotti ed altre opere igieniche;

Veduto il decreto 10 ottobre 1930-VIII, col quale fu provveduto a nominare nella carica di commissario speciale per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio il comm. ing. Ludovico Bonamico, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per il Tevere ed Agro romano;

Ritenuto che il comm. Ludovico Bonamico è stato trasferito all'Ufficio del genio civile di Cremona, e che pertanto occorre sostituirlo nella predetta carica di commissario speciale;

Decreta:

Il comm. Antonio Buongiorno, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro romano, è nominato, a decorrere dal 1° aprile 1933, commissario speciale per l'alimentazione idrica dei Comuni anzidetti per l'espletamento delle attribuzioni di cui al citato R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(5179)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933.
Istituzione di speciali biglietti ferroviari di andata-ritorno di terza classe per alcune località balneari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione C. 311/2706/5 in data 1° luglio 1933 - Anno XI;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le Ferrovie dello Stato sono autorizzate ad istituire, durante la stagione balneare del corrente anno, biglietti di andata-ritorno di 3ª classe fra le località sottoindicate ed ai seguenti prezzi:

Livorno S. Marco-Lido Calambrone	L.	1,80
Livorno S. Marco-Asili Elioterapici . . .	»	2 —
Livorno S. Marco-Tirrenia	»	3,50
Livorno S. Marco-Marina di Pisa	»	4,50
Ancona C.-Palombina e Falconara e viceversa	»	2,50
Ancona Mar.-Palombina e Falconara e vicev.	»	2,90

Art. 2.

I biglietti di andata-ritorno per Asili Elioterapici, Tirrenia e Marina di Pisa, di cui al precedente articolo, saranno istituiti in servizio cumulativo con la Società trazione e ferrovie elettriche toscane.
La quota da attribuire alle Ferrovie dello Stato, sul prezzo dei detti biglietti, è fissata in L. 1.50.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento.

Roma, addì 4 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(5180)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1933.
Norme per l'importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;
Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;
Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;
Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1933-34 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite massimo di quintali centocinquantamila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.
L'importazione è ammessa da quei Paesi esteri dove esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris.*
Le patate inoltre dovranno provenire da colture sottoposte a controllo tecnico d'istituti degli Stati di provenienza o riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi di fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione, con una tolleranza complessiva al riguardo del 5 per cento.

Art. 3.

La facoltà di concedere autorizzazione all'importazione di patate da semina è delegata alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via S. Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, e fisserà le norme alle quali dovranno essere ammesse le spedizioni presso le Regie dogane autorizzate all'importazione.

Art. 4.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono applicabili soltanto in favore di enti agrari, agricoltori e ditte commerciali inscritte all'Albo degli esportatori e che a giudizio insindacabile della Commissione di cui al successivo art. 6, presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.
I permessi rilasciati dalla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, relativi alle suddette autorizzazioni, non sono cedibili.
Gli enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima compagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo, che dovrà pervenire entro il 31 agosto 1933 alla Regia stazione di patologia vegetale, indicando:
a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;
b) la varietà e relativa classificazione di riproduzione, il quantitativo (non inferiore a mille quintali) che intendano importare.
La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno det-

tate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla Regia stazione di patologia vegetale, in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui all'art. 3. La Regia stazione di patologia vegetale rimborserà all'interessato l'aliquota di spese per la parte del quantitativo eventualmente non assegnato.

Art. 5.

È data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare anche, con sopraluoghi nei magazzini ed alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli enti agrari, gli agricoltori e le ditte commerciali autorizzati all'importazione hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 6.

La decisione definitiva ed inappellabile in merito all'accoglimento delle domande sarà emessa da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale del commercio — Ufficio trattati — del Ministero delle corporazioni, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio, da un rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 7.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine, e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, e da un certificato rilasciato dagl'Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 8.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 30 aprile 1934 e dovrà avvenire presso le dogane seguenti: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Udine, Trieste, Genova, Livorno, Napoli, Brindisi, Catania e Cagliari.

Art. 9.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

CERTIFICATO DI ORIGINE E DI SANITÀ

per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da. . . . . (1) e situate nel Comune di . . . . . Provincia di . . . . ;

2° che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris;*

3° che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di *Doriphora*, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di 2 chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE.

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta). . . . .
Peso della spedizione. . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .
N. dei colli . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi. . . . .
N. del vagone . . . .
Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .
Nome ed indirizzo del mittente . . . .

(Timbro)

Firma del delegato del Servizio fitopatologico.

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1) . . . . certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) . . . . e situate nel Comune di . . . . Provincia di . . . . sono (3) . . . . , , , , , , ... , , , , , , e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione)

Firma: . . . .

(Timbro)

Data: . . . .

(1) Qualità del funzionario o nome dell'istituto o ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllava le colture delle patate.
(2) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.
(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta.

(5178)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933.
Determinazione della quota fissa di tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto per il 2° semestre 1933.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1933, la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze	Quota fissa di tassa per Kg.
Arancio amaro	L. 0,75
Arancio dolce	» 1,20
Mandarino	» 2,90
Limone a spugna	» 0,70
Limone a macchina	» 0,50
Bergamotto	» 1,15

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5186)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933.
Proroga a tutto il 31 dicembre 1933 dello speciale trattamento di cui al decreto Ministeriale 15 dicembre 1932 concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 - secondo comma - della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;
Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;
Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1932, n. 50552, concernente la restituzione fino al 30 giugno 1933 della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;
Riconosciuta l'opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di che al suddetto decreto Ministeriale 15 dicembre 1932, n. 50552;

Decreta:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 dicembre 1933 lo speciale trattamento di che al decreto Ministeriale 15 dicembre 1932, numero 50552, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati, sotto l'osservanza delle norme con lo stesso decreto stabilite.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5187)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-309 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Luigi di Martino e della fu Konjc Teresa, nato a Voisizza il 30 aprile 1895 e residente a Voisizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacal Caterina fu Mattia Ferfolja, nata a Voisizza il 24 giugno 1890, moglie;
Spacal Albino di Luigi, nato a Voisizza il 22 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1464)

N. 50-263 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Luigi fu Giovanni e di Tercelj Vincenza, nato a Urabice il 21 marzo 1884 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Teresa di Mattia Lozej, nata a Podraga il 1° novembre 1888, moglie;
Skapin Luigi, nato a Urabice il 9 aprile 1913, figlio;
Skapin Federico, nato a Urabice il 17 aprile 1919, figlio;
Skapin Vittorio, nato a Urabice il 23 marzo 1921, figlio;
Skapin Cristina, nata a Urabice il 22 luglio 1922, figlia;
Skapin Carlo, nato a Urabice il 13 agosto 1924, figlio;
Skapin Giovanna, nata a Urabice il 16 giugno 1929, figlia;
Skapin ved. Vincenza fu Francesco Tercelj, nata a Branizza il 18 gennaio 1847, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1469)

N. 50-264 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giuseppe di Giovanni e di Serazin Francesca, nato a Urabice il 17 maggio 1898 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Giovanna di Giuseppe Mislej, nata a Poglie il 30 dicembre 1906, moglie;
Skapin Vittoria Maria, nata a Urabice il 30 agosto 1928, figlia;
Skapin Giovanni fu Giovanni, nato a Urabice il 17 giugno 1855, padre;
Skapin Francesca fu Biagio Serazin, nata a Tabor il 17 agosto 1863, madre;
Skapin Emilio di Giovanni, nato a Urabice il 22 maggio 1907, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1470)

N. 50-265 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giuseppe di Andrea e di Skapin Francesca, nato a Giacozze l'11 marzo 1885 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin »,

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Anna di Bartolomeo Jelercic, nata a Poglie il 27 settembre 1894, moglie;
Skapin Olga, nata a Giacozze il 26 gennaio 1921, figlia;
Skapin Miroslao-Giuseppe, nato a Giacozze il 13 settembre 1922, figlio;
Skapin Stanislao, nato a Giacozze il 12 dicembre 1926, figlio;
Skapin Maria, nata a Giacozze il 9 settembre 1929, figlia;
Skapin Andrea fu Francesco, nato a Urabice il 14 novembre 1852, padre;
Skapin Francesca fu Giacomo Skapin, nata a Giacozze il 2 agosto 1864, madre;
Skapin Giovanni, nato a Giacozze il 13 maggio 1891, fratello;
Skapin Maria, nata a Giacozze il 23 marzo 1911, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1471)

N. 50-266 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Skapin Francesca in Scapin fu Giacomo e della fu Machnic Barbara, nata a Giacozze il 2 agosto 1864 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1472)

N. 50-267 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Francesco fu Francesco e della fu Mislej Francesca, nato a Tabor l'11 settembre 1881 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Skapin Carolina di Giovanni Skapin, nata a Giacozze il 24 maggio 1882, moglie;
Skapin Carlo, nato a Tabor il 14 luglio 1920, figlio;
Skapin Milano, nato a Tabor il 17 settembre 1922, figlio;
Skapin Miroslao, nato a Tabor il 21 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1473)

N. 50-268 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Skapin Carolina in Scapin di Giovanni e di Brajdih Francesca, nata a Giacozze il 24 maggio 1882 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1474)

N. 50-2 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Vizintin Francesca in Silli fu Giovanni, nata ad Opacchiasella il 28 febbraio 1884 e residente a Raccogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1475)

N. 50-155 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Giovanni fu Giovanni e fu Caterina Vizintin, nato a Raccogliano il 29 marzo 1880 e residente a Raccogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silic Francesca fu Giovanni Vizintin, nata a Opacchiasella il 28 febbraio 1884, moglie;
Silic Federico, nato a Gabria il 29 settembre 1921, figlio;
Silic Francesco, nato a Gabria il 2 agosto 1923, figlio;
Silic Cristina, nata a Gabria il 7 dicembre 1925, figlia;
Silic Domenico, nato a Gabria l'11 maggio 1927, figlio;
Silic Olga, nata a Gabria il 20 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1476)

N. 50-259 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fornasaric Luigi di Antonio e di Pavlin Teresa, nato a Sambasso il 25 maggio 1884 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonasari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fornasaric Giuseppina di Antonio Bavcor, nata a Sella del Bivio il 6 ottobre 1894, moglie;
Fornasaric Venceslao, nato a Sambasso il 10 marzo 1925, figlio;
Fornasaric Ludmila, nata a Sambasso il 19 marzo 1927, figlia;
Fornasaric Stanislao, nato a Sambasso il 24 marzo 1929, figlio;
Fornasaric Daniela, nata a Sambaso il 23 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1477)

N. 50-376 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Luigi fu Giuseppe e di Cvetreznik Luigia, nato a San Michele il 2 marzo 1914 e residente a San Michele, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Komel Veronica, nata a San Michele l'11 gennaio 1916, sorella;
Komel Lidia, nata a San Michele il 18 agosto 1920, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1478)

N. 50-377 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Giuseppe fu Vincenzo e della fu Anna Glesic, nato a Sambasso il 26 marzo 1855 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Komel Cirillo, nato a Sambasso il 23 gennaio 1883, figlio;

Komel Francesca di Antonio Persic, nata a Vittuglia il 21 marzo 1885, nuora;

Komel Ida, nata a Sambasso l'11 aprile 1909, nipote;

Komel Paola, nata a Sambasso il 9 gennaio 1911, nipote;

Komel Antonia, nata a Sambasso il 30 ottobre 1912, nipote;

Komel Giuseppe, nato a Sambasso il 1° giugno 1918, nipote;

Komel Venceslao, nato a Sambasso il 12 febbraio 1920, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1479)

N. 50-378 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Komel Antonio di Giuseppe e di Cernatic Teresa, nato a Sambasso il 22 marzo 1891 e residente a Sambasso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Komel Francesca di Antonio Koron, nata a Cernizza il 20 aprile 1906, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1480)

N. 50-297 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Francesco Michele fu Giovanni e fu Maria Erajer, nato a Ranziano il 29 settembre 1858 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Orsola fu Antonio Mozetic, nata a Ranziano il 17 dicembre 1861, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1483)

N. 50-241 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Spacapan Francesca in Batti fu Francesco e di Persic Giuseppa, nata a Ossegliano il 14 aprile 1890 e residente a Ossegliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di rendita 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 340.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 per cento (1906) n. 406486 di L. 203 intestato a Sforza Luisa fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Jorio Angela fu Gabriele, domiciliata a Maddaloni (Caserta).

Essendo detto foglio mancante di una parte del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 6 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1964)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 391.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 654 — Data: 17 febbraio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Corti Antonia fu Carlo, per conto di altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 125, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5091)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Piana Giuseppe fu Valentino, per conto della Cassa di risparmio di Udine — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 15.400, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Piana Giuseppe fu Valentino, per conto della Cassa di risparmio di Udine — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 12.477,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 19 ottobre 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5162)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 154.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.19
Inghilterra (Sterlina)	62.81
Francia (Franco)	73.80
Svizzera (Franco)	365.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.60
Cecoslovacchia (Corona)	56.47
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.521
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.18
Olanda (Fiorino)	7.65
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.50
Svezia (Corona)	3.27
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.775
Id. 3,50 % (1902)	76.75
Id. 3 % lordo	54.75
Consolidato 5 %	85.65
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.80
Id. id. id. 1940	102.525
Id. id. id. 1941	102.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*) **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	23484	Compagnia del Corpus Domini in S. Severino (Macerata) vincolata . . . . L.	7 —
»	181485	Confraternita del SS. Sacramento o Corpus Domini nella Chiesa di S. Giuseppe in S. Severino . . . . »	3,50
»	196726	Confraternita del Corpus Domini in S. Severino Marche . . . »	31,50
»	253737	Compagnia del Corpus Domini in S. Severino - vincolata . . . »	3,50
»	372558	Confraternita del Corpus Domini in S. Severino . . . . . »	17,50
»	384992	Confraternita del SS. Sacramento o Corpus Domini in S. Severino . . . . »	7 —
»	406038	Confraternita del Corpus Domini in S. Severino . . . . . »	10,50
»	615579	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie	2831	Bian-Rosa Pietro fu Giacomo e fu Petrucco Elisa - capitale . . . »	400 —
3,50 %	465086	Giuffrè Concettina di Vincenzo, moglie di Milio Federico fu Basilio, domiciliata a Ficarra (Messina) - vincolata . . . . »	140 —
»	465087	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	140 —
»	650992	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	927,50
Cons. 5 % P. C.	7364	Cardinali Isidoro di Antonio, domiciliato in Augliano (Ancona) »	20 —
3,50 %	489792 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: della Casa Antonio fu Pasquale, domiciliato a Napoli . . . . » per l'usufrutto: della Casa Giuseppe fu Pasquale, domiciliato a Napoli.	42 —
»	489793 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: della Casa Carmine fu Pasquale, domiciliato a Napoli . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	42 —
Cons. 5 %	515083	Cazzola Guido fu Pietro . . . . »	100 —
Cons. 5 % P. Littorio	10526	Cazzola Pietro di Guido . . . . »	50 —
3,50 %	661522 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gavazzo Rosa, Giannina e Carolina fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo e moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliato a Genova . . . . . . » per l'usufrutto: Baussè Giuseppina fu Luigi, vedova di Gavazzo Carlo, moglie in seconde nozze di Repetti Giuseppe, domiciliato a Genova.	185,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Obbligazioni delle Venezie	528	Comune di Noarna (Trento) - Capitale . . . . L.	2,500 —
Cons. 5 %	457645	Foà Elvira fu Cesare, nubile, interdetta, sotto la tutela di Coen Terzo fu Ulisse, domiciliato a Venezia . . . . . . »	15 —
»	457646	Intestata coma la precedente . . . . »	60 —
»	457647	Intestata coma la precedente . . . . »	300 —
»	457648	Intestata coma la precedente . . . . »	3,500 —
3.50 %	728289 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Curti Attilio di Luigi, domiciliato a Cervignano Milano . . . . » per l'usufrutto: Massironi Maria fu Giovanni, vedova di Rossi Giuseppe.	87,50
»	819465	Foà Elvira fu Cesare, nubile, interdetta, sotto la tutela di Coen Terzo fu Ulisse, domiciliato a Venezia . . . . . . »	700 —
Cons. 5 %	433824	Amati Maria fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Compatangelo Anna di Oreste, vedova di Amati Mario e moglie in seconde nozze di Pistolese Mario, domiciliato a Napoli »	750 —
»	423459	Casale Michele fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Arnone Domenica fu Antonio, vedova di Casale Antonio, domiciliato a Sala Consilina (Salerno) . . . . »	55 —
»	481398	Galatro Michele di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Sala Consilina (Salerno) . . . . »	215 —
»	175866	Grasso Maria di Gaetano, moglie di Bordone Gaetano, domiciliata a Siracusa - vincolata . . . . »	1,000 —
3.50 %	55803	Madrice Chiesa di Ficarra, rappresentata dall'Arciprete pro-tempore . . . . »	59,50
Cons. 5 %	136023 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Douglas-Scotti Riccardo fu Carlo, domiciliato a Vigoleno (Piacenza) . . . . » per la proprietà: Douglas-Scotti Giuseppe e Carlo fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Cigala-Fulgori Concetta fu Giuseppe, vedova Douglas-Scotti, domiciliati a Vigoleno (Piacenza).	1,170 —
»	512849	Quagliotti Emilio fu Vincenzo, domiciliato a Torino - ipotecata »	200 —

Roma, 28 febbraio 1933 - Anno XI

(769) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Feo in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 3 luglio 1933-XI sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Feo, in comune di Gualdo Tadino (Perugia), previsti nella perizia 31 maggio 1932, approvata con decreto Ministeriale del 20 luglio 1932.

(5154)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 28 posti di alunno d'ordine delle imposte dirette bandito con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI col quale fu bandito un concorso a 28 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*) del ruolo provinciale delle imposte dirette;
Vista la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice nominata col decreto Ministeriale 4 febbraio 1933-XI;
Visti gli atti della detta Commissione e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a 28 posti di alunno d'ordine delle imposte dirette, bandito con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Borriello Antonio	8,25	9	17,25
2	Lamarra Antonio, orfano di guerra	7,65	8	15,65
3	Argento Leonardo	7,375	8	15,375
4	Parisi Vittoria	7,95	7,25	15,20
5	Filippetti Gino	7,375	7,75	15,125
6	Licitra Giovanni, ex combattente	7	8	15
7	Marini Giovanni	7,75	7,20	14,95
8	Ferrari Mario, invalido di guerra	7,075	7,65	14,725
9	Bossi Alberto	7,50	7,20	14,70
10	Marchesini Marino	7,525	7,15	14,675
11	Foti Carmelo	7,125	7,50	14,625
12	Priolo Osvaldo	7,75	6,85	14,60
13	Erbacci Etilia	7,425	7,15	14,575
14	Serino Giovanni	7,05	7,51	14,56
15	Salzarulo Mario	7,40	7,15	14,55
16	Massetti Antonio	7	7,53	14,53
17	Marvasi Savina	7	7,52	14,52
18	Denti Elena	7,20	7,30	14,50
19	Greco Francesco	7,70	6,79	14,49
20	Gusmitta Giuseppina	7,125	7,355	14,48
21	Fabbri Fernanda	7,225	7,25	14,475
22	Brigatti Maddalena, orfana di guerra	7,25	7,21	14,46
23	Catozzi Ida	7,55	6,90	14,45
24	Marinelli Maria	7,70	6,73	14,43
25	Di Berardo Antonio	7,25	7,17	14,42
26	Fazzi Rosa	7	7,41	14,41
27	Avellino Antonio	7	7,40	14,40
28	Vento Pietro	7	7,38	14,38
29	Camillini Mario	7,075	7,29	14,365
30	Vaglienti Enrico	7,30	7,06	14,36
31	Casti Raimondo	7,05	7,29	14,34
32	Sinardi Graziella	7,20	7,13	14,33
33	Sclafani Delia	7,05	7,27	14,32
34	Giotti Eugenio	7,20	7,11	14,31
35	Abeille Ottavio	7	7,30	14,30
36	Mari Pio, ex combattente	7,05	7,24	14,29
37	Carbonara Michele	7,15	7,13	14,28
38	Cavicchioni Maria	7,05	7,22	14,27
39	Savarese Agostino	7,35	6,91	14,26
40	Scuri Antonio	7,25	7	14,25
41	Troili Antonio	7,15	7,08	14,23
42	Misasi Attilio	7	7,20	14,20
43	Ranieri Vittorio	7,125	7,06	14,185
44	De Matteis Vincenzo	7	7,17	14,17
45	Roma Ugo	7	7,16	14,16
46	Cacciavillani Francesco	7,075	7,08	14,155
47	Luberti Giuseppe	7,50	6,65	14,15
48	Sorci Luigi	7,50	6,64	14,14
49	Antonini Tarquinio	7,25	6,88	14,13
50	Chiotasso Carmelina	7	7,10	14,10
51	Mornello Mario	7,20	6,85	14,05
52	Mascia Eligio	7,35	6,65	14
53	Ricci Vincenzo	7,25	6,70	13,95
54	La Motta Michele	7	6,90	13,90
55	Vitobello Michele	7,375	6,50	13,875
56	Poternoster Alvaro	7	6,80	13,80
57	D'Ilario Emidio	7,25	6,53	13,78
58	Rizzardi Sante	7,45	6,30	13,75
59	Terrosi Socina	7,20	6 52	13,72
60	Avellone Rolando	7,20	6,50	13,70
61	Giacopino Luigi	7,15	6,50	13,65
62	Picchioni Delfo	7,10	6,52	13,62
63	D'Amico Luigi	7,10	6,50	13,60
64	Zaccagni Paolo	7,125	6,47	13,595
65	Brundi Emilio	7,05	6,52	13,57
66	Ievolella Enrico	7,05	6,50	13,55
67	D'Annibale Dario	7,125	6,40	13,525
68	Gagliardi Umberto	7,50	6	13,50
69	Fornari Gisa	7,25	6,22	13,47
70	Grieco Francesco	7,05	6,40	13,45
71	Mesiano Antonio	7	6,41	13,41
72	Rava Ada, orfana di guerra	7,25	6,15	13,40
73	Guarino Nilde	7	6,35	13,35
74	Angiulli Mario	7,30	6,03	13,33
75	Zanetti Eugenio	7,20	6,10	13,30
76	Santini Augusto	7,075	6,20	13,275
77	Piccone Donato, ex combattente	7,25	6	13,25
78	Versiglia Francesco	7,15	6,10	13,25
79	Giordano Pasquale, ferito fascista	7	6,20	13,20
80	Esposito Vincenzo	7,15	6	13,15
81	Tenenti Delio	7,125	6	13,125
82	Bardovagni Elio	7,05	6,05	13,10
83	Travaglia Fernando	7,05	6	13,05
84	Erò Arturo	7	6,03	13,03
85	Pastore-Stocchi Giuseppe	7	6	13

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

p. Il Ministro: PUPPINI.

(5184)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso bandito per il posto di insegnante titolare di costruzioni edili e disegno relativo presso la Regia scuola industriale di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1933-XI, con cui venivano banditi i concorsi ai posti di insegnante titolare:

a) di materiali da costruzioni e tecnologia di costruzioni;

b) di costruzioni edili e disegno relativo,

presso la Regia scuola industriale di Bolzano;

Ritenuta l'opportunità di ammettere al concorso al posto di insegnante titolare di costruzioni edili e disegno relativo presso la predetta scuola, oltre a quegli aspiranti che si trovino in possesso dei titoli di studio di cui al n. 1 dell'art. 4 del bando sopra citato anche i laureati delle Regie scuole di architettura e coloro che abbiano titolo equipollente;

Considerata la necessità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Al concorso per il posto di insegnante titolare di costruzioni edili e disegno relativo presso la Regia scuola industriale di Bolzano, bandito con decreto Ministeriale 7 febbraio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1933-XI, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1933-XI, sono ammessi anche coloro che siano forniti del diploma di laurea in architettura o titolo equipollente da presentarsi in originale o in copia autentica, ferme restando le altre condizioni di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei prescritti documenti, stabilito nel decreto Ministeriale sopracitato, è prorogato fino al 30 luglio 1933.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5181)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per merito distinto a 7 posti di commissario regionale di 2ª classe nel ruolo direttivo coloniale (grado 8°).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visto il decreto Ministeriale n. 314 dell'8 dicembre 1930-IX che detta le norme per il concorso di merito distinto e per gli esami di idoneità per la promozione al grado 8° (commissario regionale di 2ª classe) nel ruolo direttivo coloniale;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1932, registro 7 Colonie, foglio 318, col quale venne approvata la graduatoria del precedente esame di merito distinto a commissario regionale di 2ª classe;

Visto l'art. 21, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Decreta:

È indetto il concorso per merito distinto a sette posti di commissario regionale di 2ª classe (grado 8°) nel ruolo direttivo coloniale.

Ai soli effetti dell'eventuale promozione per idoneità saranno ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che riporteranno la media di almeno sette decimi nella prova scritta, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per essere dichiarati idonei, i candidati dovranno ottenere nella prova orale la votazione di almeno sette decimi.

I primi segretari del ruolo direttivo coloniale, che trovandosi in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 del sopracitato R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, intendano prender parte al concorso suddetto, possono farne domanda, nelle forme di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 314 dell'8 dicembre 1930-IX, non oltre il 31 agosto 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE BONO.

(5182)

MINISTERO DELLE COLONIE

Esami di idoneità per la promozione a commissario regionale di 2ª classe nel ruolo direttivo coloniale (grado 8°).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visto il decreto Ministeriale n. 314 dell'8 dicembre 1930-IX che stabilisce le norme per il concorso di merito distinto e per gli esami di idoneità per la promozione al grado 8° (commissario regionale di 2ª classe) nel ruolo direttivo coloniale;

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1932, registro 7 Colonie, foglio 318, col quale venne approvata la graduatoria del precedente esame d'idoneità a commissario regionale di 2ª classe;

Visto l'art. 21, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Decreta:

È indetto l'esame d'idoneità per la promozione al grado 8° (commissario regionale di 2ª classe) nel ruolo direttivo coloniale.

I primi segretari del ruolo direttivo coloniale che trovandosi in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 del succitato R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, intendano sottoporsi agli esami suddetti, possono farne domanda, nelle forme previste dall'art. 3 del decreto Ministeriale 314 dell'8 dicembre 1928, non oltre il 31 agosto 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE BONO.

(5183)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.